

## STATUTO

Allegato "A"  
alla raccolta N. 8.548

### ART. 1 - COSTITUZIONE E SEDE DELLA FONDAZIONE

L'Ente denominato "Fondazione Ruffini - ETS organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o, nella forma breve: "Fondazione Ruffini - ETS Onlus" (di seguito, in questo Statuto: la Fondazione) ha sede in Ivrea, Via Pavone, n. 5, località Montenavale, Cascina Vesco - e agisce nell'ambito della Regione Piemonte.

### ART. 2 - SCOPO E ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE

La Fondazione non ha scopo di lucro.

La Fondazione si propone esclusivamente finalità di solidarietà sociale, e precisamente, intende:

- promuovere, con la propria attività, iniziative tese a tutelare e a favorire il benessere psico-fisico delle persone, con particolare riguardo alle situazioni che determinano, in qualsiasi età, disagio ed emarginazione ovvero l'handicap fisico e/o mentale, le dipendenze da sostanze, i disturbi alimentari, i comportamenti compulsivi, le problematiche familiari, infantili, adolescenziali e degli anziani in situazione di abbandono, e, in generale, tutte le tipologie di disagio a cui la Fondazione può dare risposta attraverso le sue professionalità e le sue strutture;
- tutelare e promuovere, attraverso un approccio basato sulla centralità della persona, i diritti umani, civili e l'inclusione sociale con attenzione nei confronti delle vittime di violenze, di emarginazione, di immigrati e rifugiati.

Per realizzare tali finalità la Fondazione può:

- gestire direttamente o tramite soggetti terzi, nonché soggetti facenti parte dell'area del volontariato, le attività di formazione e di accoglienza;
- stimolare e sostenere iniziative di ricerca, di formazione, di sperimentazione di modelli innovativi di intervento sociale, sistemi informativi e pubblicazioni diversificate;
- promuovere e valorizzare reti di volontariato, operanti nelle attività suddette.

In sintonia e in accordo anche con le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, la Fondazione svilupperà, inoltre, la cultura dell'auto-aiuto e dell'auto-mutuo-aiuto e promuoverà, per detti fini, anche corsi di sensibilizzazione e di formazione.

Per gli scopi di cui sopra la Fondazione potrà assicurare collaborazione ad Enti Pubblici, Istituti, Associazioni, Fondazioni, Università, Organismi, Società, Cooperative e Consorzi, non aventi scopo di lucro, nonché concedere loro erogazioni, sovvenzioni, contributi economici o di altra natura; potrà erogare inoltre somme di denaro a favore di



singoli soggetti disagiati.

E' vietato alla Fondazione lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Ai fini del raggiungimento delle finalità istituzionali, di quelle ad esse direttamente connesse e di quelle ad esse strumentali, la Fondazione può compiere attività mobiliari, immobiliari e finanziarie nonché gli atti e le operazioni ritenuti necessari e/o opportuni.

#### ART. 3 - PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dalla dotazione iniziale indisponibile indicata nell'atto costitutivo;
- dai beni mobili ed immobili e da ogni altro contributo, erogazione ed entrata, che comunque siano successivamente pervenuti o pervengano alla Fondazione;
- da ogni altro incremento derivante dalle attività economica, finanziaria e patrimoniale svolte, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione.

#### ART. 4 - ENTRATE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi:

- a) con le rendite del suo patrimonio;
- b) con le somme ed i beni che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione e che non siano espressamente destinati all'incremento del patrimonio dell'Ente stesso;
- c) con le somme ricavate da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio disponibile che vengano destinate con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione ad uso diverso dall'incremento del patrimonio;
- d) con le somme derivanti da attività istituzionali svolte, a qualsiasi titolo, per le Amministrazioni pubbliche.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dalla Fondazione; a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte o previste per legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

#### ART. 5 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è retta ed amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da un minimo di cinque fino a un massimo di sette membri tra cui un Presidente, un vice Presidente e un Segretario.

I membri del Consiglio rimangono in carica per tre esercizi e sono rieleggibili; devono possedere specifiche professionalità, maturate anche nel mondo del no profit, nei seguenti ambiti: accoglienza, formazione e innovazione

sociale, gestionale, finanziario, legale e reperimento di fondi.

Il numero dei componenti è determinato dal Consiglio secondo le norme che seguono.

I membri del Consiglio che, per qualsiasi motivo, vengano a mancare sono sostituiti nel più breve tempo possibile per cooptazione dagli altri componenti.

La cooptazione è validamente deliberata indipendentemente dal numero dei membri del Consiglio superstiti e ciò in deroga alle regole previste dall'art.9 in ordine alla validità della costituzione delle riunioni del Consiglio.

I Consiglieri cooptati rimangono in carica fino al Consiglio di Amministrazione di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente; essi possono essere confermati e scadranno insieme ai Consiglieri in carica, all'atto della conferma.

#### ART. 6 - PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE E SEGRETARIO

Il Presidente della Fondazione, il Vice Presidente e il Segretario sono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri per un periodo di tre anni e sono rieleggibili. In caso di cessazione per qualunque causa delle cariche suddette, il Consiglio provvederà alle nomine relative deliberando a maggioranza secondo le regole del primo comma dell'art. 9.

Ogni carica è gratuita.

#### ART.7 - COMPITI E FUNZIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, esegue le deliberazioni del Consiglio ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti attinenti alla gestione ordinaria di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dalla data della avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

Il Vice Presidente sostituisce ad ogni effetto il Presidente in caso di assenza o impedimento ad esercitare la carica.

#### ART.8 - COMPITI E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato:

- a) su iniziativa del Presidente ed almeno due volte l'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- b) su richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti in carica.

La convocazione è fatta, almeno otto giorni prima della riunione, a mezzo lettera o posta elettronica. In caso di



urgenza la convocazione potrà essere fatta, almeno due giorni prima della data prevista per la riunione, tramite qualsiasi mezzo quale ad esempio e-mail o PEC o fax - telegramma. In ogni caso qualunque convocazione deve essere fatta in modo che possa essere provata la ricezione da parte dei destinatari.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi questi presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il Segretario.

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, ma senza pregiudizio della generalità, il Consiglio:

- a) approva le direttive generali che disciplinano l'attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;
  - b) amministra i beni e le attività mobiliari e immobiliari;
  - c) compie tutte le operazioni inerenti alla gestione del conto economico;
  - d) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo di ogni esercizio;
  - e) nomina il Collegio dei Revisori e, nel loro seno, il Presidente;
  - f) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
  - g) controlla l'impiego dei contributi concessi a terzi;
  - h) delibera le modifiche dello Statuto;
  - i) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione nei casi previsti dall'art. 13 e alla nomina di uno o più liquidatori;
  - j) nomina il Presidente Onorario.
  - k) può conferire specifici incarichi esecutivi ad uno o più dei suoi membri, o a terzi e può deliberare la nomina di procuratori per determinati atti o categorie di atti.
- In relazione a esigenze specifiche, il Consiglio può nominare, anche all'infuori dei suoi membri, e revocare,

comitato tecnico scientifico, determinandone i compiti, il funzionamento e la durata.

#### ART.9 - RIUNIONI E QUORUM DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti e adotta validamente le sue deliberazioni a maggioranza assoluta dei voti presenti.

E' fatto salvo quanto stabilito dal penultimo comma dell'art. 5.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente della Fondazione o del Vice Presidente che lo sostituisca nella presidenza della riunione ai sensi dello statuto.

Le modifiche statutarie dovranno essere approvate all'unanimità da tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.

Lo scioglimento della Fondazione è deliberata dal Consiglio, nei casi previsti dall'art. 13, con il voto unanime di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.

#### ART. 10 - PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente Onorario, nominato dal Consiglio di Amministrazione, quale garante della serietà, della onorabilità e del prestigio della Fondazione, ha funzione di mera diffusione del nome e degli scopi della Fondazione, senza alcun potere rappresentativo né delega di compiti istituzionali riservati agli altri Organi della Fondazione.

Il Presidente Onorario potrà essere scelto, anche tra soggetti non facenti parte del Consiglio di Amministrazione, tra personalità di spicco della società civile, di comprovate qualità morali e professionali.

La carica di Presidente Onorario potrà essere attribuita oppure restare vacante ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente Onorario ha diritto di partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione senza voto deliberativo, ma con potere di esprimere parere consultivo sui temi posti all'ordine del giorno.

Il primo Presidente Onorario è la Signora Ada Ruffini.

#### ART.11 - COLLEGIO DEI REVISORI

Il controllo della conformità della gestione della Fondazione alla legge e allo statuto e il controllo contabile sono esercitati da un Collegio di Revisori iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, composto da tre membri, tra i quali un Presidente. I Revisori durano in carica tre esercizi (e fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del loro mandato) e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei revisori e, nel suo seno, il Presidente sono

nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Se nel corso del mandato viene meno un Revisore, il Consiglio di Amministrazione è convocato, senza indugio, per la nuova nomina. Il Revisore così nominato scade insieme con quelli in carica all'atto della sua nomina.

#### ART.12 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Entro il trenta aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio di esercizio costituito da stato patrimoniale e conto economico, relativi all'anno precedente.

Il Consiglio deve inoltre approvare entro il trentuno dicembre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.

#### ART.13 - DURATA - SCIoglimento

La Fondazione è costituita senza limitazione di durata. Qualora fosse impossibile perseguire lo scopo della Fondazione o essa divenisse di scarsa utilità, o qualora il patrimonio diventasse insufficiente, con deliberazione unanime di tutti i Consiglieri verrà decretato lo scioglimento della Fondazione ai sensi dell'art. 27 del c.c. e verranno nominati uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed il compenso, senza che possa darsi luogo alla trasformazione per opera dell'Autorità governativa.

In caso di scioglimento, da qualsiasi causa determinata, esperita la fase di liquidazione, l'eventuale patrimonio residuo, sarà devoluto ad altri Enti iscritti all'anagrafe delle ONLUS che perseguono fini analoghi a quelli della Fondazione, o a fini di pubblica utilità.

L'Ente sarà scelto in sede di deliberazione di scioglimento da parte del Consiglio di Amministrazione.


In originale firmati:

Enzo CASTIGLIONE

Sergio D'ARRIGO Notaio

Io sottoscritto dott. Sergio D'Arrigo, Notaio  
in Ivrea (To), iscritto nel Collegio dei Distretti  
Notarili Riuniti di Biella ed Ivrea, ATTESTO che la  
presente copia, che consta di ...quattro fogli...  
.....<sup>2</sup>..... è conforme al suo originale.

Si rilascia per uso Quirinale  
Ivrea, li 1 aprile 2017

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal features a central emblem and the text "NOTAIO S. D'ARRIGO" and "Ivrea (TO)".